

N. 2991

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1998

Nuova formulazione dell'articolo 1 del codice civile
in materia di capacità giuridica

ONOREVOLI SENATORI. - Il 12 luglio 1996 il Comitato nazionale per la bioetica, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha presentato il documento «Identità e statuto dell'embrione umano».

Tale documento, nato dall'esigenza di contribuire a mettere ordine nella delicata ed intricata matrice della procreazione assistita e della ricerca sperimentale ad essa connessa, riconosce all'embrione lo *status* di persona sin dalla fecondazione, giacchè statuisce che l'embrione «ha diritto ad essere trattato come una persona» e che «non è una cosa» ma appartiene alla «specie umana», sì che la sua «identità personale sussiste fin dalla fecondazione»; già da tali inequivocabili premesse emerge la necessità che la vita umana sia tutelata anche e sin dalla sua fase embrionale.

Codesto pronunciamento del Comitato nazionale per la bioetica, che ha stabilito il dovere di proteggere gli embrioni in quanto esseri umani nella fase iniziale e precoce del loro sviluppo, trae il proprio fondamento scientifico dal fatto che l'embrione fecondato è costituito dalla fusione di ovocita e spermatozoo, cellule germinali dette anche gameti, l'una di provenienza materna e l'altra paterna, corredate ciascuna di 23 cromosomi: i gameti, con il fondersi, trasformano e rinnovano entro lo zigote i due precedenti corredi che hanno concorso a formarlo, onde lo zigote, per successive tra-

sformazioni, dà luogo all'embrione, nuova cellula iniziale che porta 46 cromosomi, cioè il numero dei cromosomi della specie umana.

Tali risultanze trovano una ricchissima ed inequivocabile bibliografia: a solo titolo di esempio, manuali di embriologia generale affermano senza tentennamenti che «lo sviluppo di un nuovo individuo comincia con la fecondazione» (Langman J., *Embriologia medica*, Ed. Piccin, Padova 1972, pag. 3); oppure, «L'embrione ad ogni stadio del suo sviluppo è un organismo vivente» (Balisky B.J., *An introduction to the Embriology*, Ed. Saunders, Philadelphia and London 1965, pag. 3 e 87).

Ancora, intendendosi per aborto la «interruzione della gravidanza con morte del prodotto del concepimento», è appena il caso di notare che non può morire ciò che non è vivo (Frache G., *Aborto*, in Enc. Med. Ital., Ed. Sansoni, Firenze 1959).

Dato che il destino del nuovo ente è di costituire un essere umano, i gameti, cioè i costituenti, sono di provenienza umana ed in tale nuova cellula, proprio perchè corredata da 46 cromosomi, c'è già tutto l'uomo, l'embrione fecondato, rappresentando la sede di un processo evolutivo sempre più complesso, strutturato e destinato al completamento del nuovo essere concepito, è indiscutibilmente provvisto di vita umana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sostituzione dell'articolo 1
del codice civile)*

1. L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1 – *Capacità giuridica.* – La capacità giuridica si acquista dal momento del concepimento».

